

Il kanun. Codice genetico deontologico di un popolo

Vincenzo Schirò

Molti studiosi hanno argomentato e trattato degli arbëreshë delle loro diaspore, modalità e dinamiche nei primitivi e secondari luoghi del loro insediamento analizzando prevalentemente la componente italica.

Ma di un popolo drammaticamente sradicato da quel contesto e tessuto storico, sociale e politico di provenienza, la matrice che ne aveva condizionato per lunghi anni l'esistenza e dalla quale non poteva essere del tutto avulso, andava, quale genesi, invece necessariamente ab origine approfondita ed analizzata in quegli ordinamenti che ne avrebbero continuato, per tempo, a contraddistinguere, l'evoluzione in terra ospite.

Penso pertanto sia opportuna, anche per quelli più vicini alla madre lingua, una più approfondita disamina sulla radice dell'essere arbëreshë.

Giudichiamo oggi le civiltà che ci hanno preceduto, anche le più remote, dalle leggi che hanno codificato.

L'Albania all'alba del 400 era già dotata di un codice morale, civile, sociale e politico molto avanzato.

Il Kanun, probabilmente frutto e sintesi di precedenti statuti per quelle piccole repubbliche stirpi (fis) che popolavano il paese, riveste ancora oggi, quale primitiva affermazione del diritto di autodeterminazione di un popolo, un patrimonio di grande importanza per la civiltà albanese, per l'etnologia giuridica e per le scienze del diritto comparato. Quale codice di diritto consuetudinario albanese ha come elemento basilare la notevole limitazione del potere delegato per testimoniare una repubblica aristocratica, democratica, liberale, partecipativa delle flamure che origina dalla famiglia, unità elementare dell'organizzazione sociale la cui fonte basilare della legittimazione non risiede nella responsabilità individuale bensì nell'etica di tutto un clan.

Il capo famiglia, il più anziano di maggior considerazione, la rappresenta in tutti gli affari esterni davanti alla tribù ed alla bandiera a lui spetta l'amministrazione dei beni comuni.

I membri della famiglia esercitano sul capo potere di controllo ed elettivo (libro II capo II art.9 par. 200), sino alla sua destituzione (libro II capo II art.9 par. 24).

L'insieme di alcune famiglie di comune origine forma la fratellanza, (Vllaznija-complesso di parenti); più fratellanze il raggruppamento in tribù; più tribù costituiscono la bandiera (Bajrak) unità autonoma comunale con un capo (Bajraktar) con potere esclusivo esercitato con il consenso degli anziani (Pleq). Più bandiere riunite, composte da gruppi gentilizi legate da vincoli di sangue, rappresentano la maggiore unità, entità etnica con importanza politica autonoma: la stirpe (fis) o gens dei romani.

Vere e proprie signorie, con territori ben definiti da nord

a sud, oltre 50, i cui nomi ricorrono, è bene ricordarlo, in molti cognomi arbëreshë, come Lopes, Bua, Spata, Dara, Reres, Masi, ecc.ecc.

Ogni stirpe si riconosceva nel capo del casato, carica ereditaria e nella bandiera portata dallo stesso nelle assemblee o in guerra (capo XXII libro XI art.151 par. 1146). Questo capo, prima autorità della stirpe, con proprio esercito e vessillo, è riconosciuto primus inter pares con quelli di altre stirpe, per confluire tutti insieme nella nazione ed alla sua bandiera (flamur).

Questa forma democratica è testimoniata a Lezhe, (Alessio) ove nel 1443 fu eletto primus inter pares, perché più esperto degli altri nel condurre una guerra contro i turchi che ben conosceva, Giorgio Castriota Skanderberg, capo della signoria di Kruia, classico esempio di autodeterminazione di un popolo sovrano unito in difesa del suo credo religioso e della propria terra.

È evidente che non esisteva un regno, ma una nazione, una patria ma non un re, lo stesso titolo di principe è arbitrario, infatti i turchi arrivati nella Mirdita ribelle, non poterono domare, ne affidarono la gestione ad un della stirpe Giomarkaj, con il semplice titolo di Kapidan (comandante) capo.

La cosa pubblica era poi discussa in luoghi di convegno, circa 30 codificati (capo XXII libro 48 art.149) vere assemblee parziali o generali, presiedute dai capi stirpe ed araldi, ove venivano regolate le applicazioni del Kanun, (capo XXII libro 11 art.148).

La chiesa poi veniva garantita nei suoi diritti "le possessioni e i beni della chiesa sono inalienabili e nessuno può impadronirsi" (libro I capo I art. 3 par. 6 comma 1).

"La persona del parroco è inviolabile" (libro I capo I art. 4, par. 10)

Nel governo politico della tribù albanese così coesistono magistralmente: il potere monarchico, quello oligarchico del consiglio degli anziani (Pleq), e quello democratico nella vogjlilja (popolo minuto).

A questa codificata, gestione gerarchica politica del Kanun altri elementi si aggiungono alla valutazione di una civiltà avanzata. Dettati concernenti la condotta morale e civile caratterizzanti l'etica di tutto un popolo ed il suo codice d'onore. Il rispetto dell'individuo in quanto tale: viene specificato, "non vi è differenza tra uomo e uomo, un anima vale l'altra, davanti a Dio non c'è distinzione" (capo XVII libro VIII par.593).

La trimëri: il valore, la forza che il coraggioso deve essere pronto ad offrire al servizio della famiglia e della sua stirpe.

La burnija: si riferisce al comportamento che "sorpassa l'appartenenza e la condotta puramente esterna" nonché "alle disposizioni di stretta giustizia (drejtsi) per entrare nel regno dello spirito, dell'animo illuminato buono e benefico" dell'uomo (burrit) saggio e prudente (urti) che non calpesta il diritto altrui, pronto verso i doveri della comunità, mostrando equilibrio, dignità, indipendenza e magnanimità (Xhymertija).

La Besa: la promessa, la tregua, il mantenimento della parola data.

Garantita la proprietà privata nel periodo in cui in Europa vigevo la servitù della gleba, "qualunque casa che sia abitata deve avere i suoi poteri" (Libro IV, capo XII art.

54 par, 213) e l'utilizzo dei luoghi comuni (kujria), (libro IV, capo XII, art. 54 par, 217).

E su tutti domina il senso dell'onore (ndera) che pregna tutta la condotta morale dell'uomo albanese, ne costituisce un patrimonio personale, inestimabile, (libro VIII, capo XVII, par, 593) e ne condiziona il comportamento e privilegi; consente all'uomo (burrë) imputato di avere rubato, sufficientemente liberatorio il giuramento di non averlo fatto (libro VII, art. 88), "pronunciato il giuramento, non ha luogo il processo".

Voler da parte di alcuni albanologi, ancor oggi considerare, quale disdicevole usurpazione rapportarsi alcuni arbëreshë ad omonime antiche stirpe o irridere tutti per alcune attribuzioni cavalleresche-aristocratiche già insite nella tribù, (fis), riferendo il motto "estoes totes caballeros" elargito loro da Carlo V, peggio denigrarli descrivendoli poveri, miserabili, come solo potevano essere esuli da una patria perduta ed una guerra persa, non è generoso e non trova alcuna giustificazione in un preteso revisionismo storico.

Il negazionismo di quella società aristocratica-borghese, rappresentante del passato regime albanese, potrebbe trovare motivo in un fervore politico-ideologico populistico tendente, ancora oggi, ad assimilarli arbitrariamente alla servitù della gleba prima e successivamente al proletariato locale volto ad implementare la platea di rivendicazioni e riscatto sociale. Ma gli arbëreshë erano un'altra gente, uomini liberi con tradizioni di famiglia patriarcale e tribù avulse da rapporti di sudditanza in una democrazia liberale regolata e testimoniata dal Kanun non da padroni o da sindacati di categoria.

Infatti nei comuni di loro insediamento, come si evince dai molti capitoli di fondazione degli stessi, come quelli di Mezzojuso, veniva regolamentata l'amministrazione autonoma che permetteva ai cittadini prerogative di uomini liberi capaci di reggersi democraticamente e di curare da se stessi i loro interessi economici sociali e culturali.

Esuli, come popolo residuo, vennero, armati delle proprie braccia, a dissodare le terre abbandonate da altri, ad edificare le proprie abitazioni e nel travaglio mantennero, con la Ndera e la Trimëri, una nobile dignità di stirpe sempre strenuamente legati alle proprie origini; alcuni conservano ancora gli stemmi del proprio casato. Per altri arbëreshë poi come gli stradioti, adusi alla guerra ed esperti nelle battaglie, che posero i loro squadroni a servizio dei governati occidentali, il titolo di totes caballeros. sembrerebbe il più appropriato. Il valore ardentissimo della trimëri non cesserà nei secoli, lo troveremo ancora negli eredi arbëreshë arruolati nel real reggimento macedone del regno delle due Sicilie sotto Carlo III e Ferdinando IV. Non è da escludere però che, organizzatisi stabilmente nelle colonie, alcuni, già nobili di stirpe, per adeguarsi alle consuetudini occidentali abbiano voluto acquistare dei titoli nobiliari magniloquenti, principi, baroni ecc, di cui in patria di origine molti, come i Reres, non avevano certo bisogno. Infine mi piace pensare che il kanun abbia svolto appieno il suo ruolo deontologico, forgiando un popolo ed una nazione e che continui ad esercitare ancora oggi con il suo dettato condizioni, usi, costumi ed atteggiamenti di molti

arbëreshë, burrë legati alle tradizioni dei padri.
E lo manifestiamo ai nostri giorni “tornando dal cimitero nessuno si può fermare per strada, ma tutti i defilati se ne vano a casa del defunto” (libro XII capo XIV par. 1247), così oltre la morte, rispettando la tradizione, l'Arberia rivive ancora anche per questo aspetto a Mezzojuso.